

Approfondimento FIRST CISL

Indennità una tantum per l'anno 2024 per alcune categorie di dipendenti c.d. Bonus Natale 2024

Riferimenti normativi

Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024;
Legge 8 ottobre 2024, n. 143, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2024;
Decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024;

Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 22 dicembre 1986, Supplemento Ordinario n. 126;

Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 7 marzo 2024;

Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024; Agenzia delle Entrate, circolare n. 22/E del 19 novembre 2024;

2 dicembre 2024

La conversione del Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, cosiddetto Decreto Omnibus, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha apportato l'inserimento al Capo I delle Disposizioni fiscali dell'articolo 2 bis della Legge n. 143, che ha convertito appunto con modificazioni il Decreto Legge in parola. L'articolo 2 bis della Legge 143/2024 come ulteriormente modificato dal Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, introduce "Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti", nell'attesa della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche previsto nella Delega al Governo per la riforma fiscale del 2023.

La norma in esame prevede limitatamente all'anno 2024 l'erogazione di una indennità di 100 euro alla lavoratrice e al lavoratore dipendente, pubblico e privato. Le condizioni di accesso a detta indennità sono:

a) la lavoratrice/il lavoratore deve avere, per l'anno di imposta 2024, un "reddito complessivo" (definizione come illustrata in seguito) non superiore a 28.000 euro;

b) la lavoratrice/il lavoratore deve avere:

- almeno una figlia/un figlio, anche se nata/o fuori del matrimonio, riconosciuta/o, adottiva/o o affidata/o, che si trova nelle condizioni di essere fiscalmente a carico: è a carico il familiare che possiede «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per le/i figlie/i di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro» (articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR), oppure

- almeno una figlia/un figlio che si trova nelle circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, TUIR: se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto le figlie/i figli naturali e la/il contribuente non è coniugata/o ovvero, se coniugata/o, successivamente legalmente ed effettivamente separata/o, o comunque se vi sono figlie/i adottive/i, affidate/i o affiliate/i della/del sola/o contribuente e questi non è coniugata/o ovvero, se coniugata/o, successivamente legalmente ed effettivamente separata/o;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (ovvero pensioni e assegni equiparati), del medesimo articolo 49, percepiti dalla lavoratrice o dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR.

d) il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o la/il convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 16, articolo 1, commi 36 e 37 (necessita la dichiarazione anagrafica), sia beneficiaria/o della stessa indennità.

Importo

L'indennità deve essere riproporzionata nella esatta quantità in funzione del periodo di lavoro dipendente effettuato nell'anno di imposta 2024: i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Il pagamento verrà effettuato dal datore di lavoro nell'erogazione della tredicesima mensilità.

L'indennità una tantum di 100 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Tipologie contrattuali di rapporto di lavoro ai fini del Bonus

Il riferimento effettuato dal Legislatore all'articolo 49 TUIR circoscrive la tipologia contrattuale di rapporto di lavoro di cui al cosiddetto Bonus Natale 2024 ricomprendendo quindi:

- tutti i rapporti di lavoro dipendente aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri; senza distinzione tra datore di lavoro pubblico o privato;
- qualsiasi tipologia di contratto, a termine o indeterminato; ivi compresi il personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuari (supplenti brevi e saltuari);
- il lavoro part-time (orizzontale, verticale, ciclico);
- il lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente.

Non sono ricompresi nei destinatari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 TUIR: ad esempio, compensi delle lavoratrici e dei lavoratori socie/i di cooperative di produzione e lavoro, di cooperative agricole, le somme percepite a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio.

Reddito complessivo ai fini del Bonus

La lavoratrice/il lavoratore deve essere titolare di un reddito complessivo da lavoro dipendente per l'anno di imposta 2024 non superiore a euro 28.000. Nel reddito di riferimento per il calcolo delle agevolazioni fiscali si deve tener conto anche di:

- tutti i redditi derivanti dagli eventuali ulteriori rapporti di lavoro dipendente;
- i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva forfettaria, etc;
- le somme elargite dai clienti alle lavoratrici/ai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande (cosiddette mance).

Nella determinazione del reddito complessivo occorre, inoltre, considerare anche la quota esente dei redditi agevolati di cui alla normativa relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatrici e ricercatori residenti all'estero e la quota esente relativa alla disciplina del regime speciale per le lavoratrici e i lavoratori rimpatriate/i (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

IMPORTANTE:

DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il reddito complessivo deve essere dedotto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Deducendo un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, riproporzionato per il periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso (articolo 10, comma 3 bis TUIR).

Capienza fiscale

La normativa sul “Bonus Natale 2024” prevede esplicitamente che ci sia la capienza fiscale, ovvero che l’indennità in esame possa essere concessa quando l’imposta lorda è di importo superiore alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, TUIR).

Adempimenti della lavoratrice/del lavoratore e del datore di lavoro

La lavoratrice/il lavoratore dipendente, per vedersi riconosciuta/o il bonus, deve fare richiesta scritta al datore di lavoro pubblico o privato, come sostituto d’imposta, attestando, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto DPR 29 dicembre 2000 n. 445, di:

- 1) essere titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l’anno di imposta 2024;
- 2) avere una imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente per l’anno 2024 superiore nell’importo alla detrazione da lavoro (articolo 13, comma 1, TUIR);
- 3) avere fiscalmente a carico almeno una figlia/un figlio, con l’indicazione del relativo codice fiscale;
- 4) avere (se presente) un coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero una/un convivente di fatto non beneficiaria/o della stessa indennità una tantum, di cui deve indicare il codice fiscale.

La domanda va inoltrata all’ultimo datore di lavoro ovvero a quello che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, al quale dovranno essere consegnate anche le Certificazioni Uniche riferite a eventuali precedenti rapporti di lavoro, al fine di determinare l’importo corretto del quantum spettante in relazione al Bonus Natale 2024.

Nel caso di lavoratrice o lavoratore con più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità in esame è erogata dal datore di lavoro scelto da parte della/del dipendente.

IMPORTANTE: DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA AL 14 NOVEMBRE 2024

La lavoratrice o il lavoratore dipendente che ha già presentato la domanda per il Bonus Natale 2024 al proprio datore di lavoro sulla base della precedente normativa riportata nel Decreto Legge Omnibus (Legge 7 ottobre 2024, n. 143) non deve ripresentare una ulteriore richiesta/dichiarazione al datore di lavoro ad eccezione del caso in cui debba dichiarare il codice fiscale del coniuge, non legalmente e ed effettivamente separata/o, della/del convivente unitamente alla dichiarazione che quest'ultima/o non è beneficiario/a del bonus.

ATTENZIONE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025

La lavoratrice o il lavoratore dipendente può beneficiare della erogazione dell'indennità una tantum del Bonus Natale 2024, nel caso non sia stata richiesta precedentemente, anche nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024 da presentarsi nel 2025.

Sempre in sede di dichiarazione dei redditi 2025 sui redditi 2024 si provvederà all'eventuale recupero del bonus nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore abbia usufruito dell'indennità una tantum ma non integri tutti i requisiti necessari ovvero nel caso in cui abbia percepito un importo superiore a quanto dovuto e il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta non possa procedere al conguaglio a debito.